

Studio Legale
Avv. Giuseppe Rando
Patrocinante in Magistrature Superiori
Via Biscottai, n. 67 – 91100 Trapani – Tel. 0923/23523 – Fax 0923/593609
Via Luigi Rizzo, n. 81 – 00136 Roma – Tel. 06/98181260
Via Tanara, n. 43 – 43121 Parma – Cell. 388.0559072
Web – mail PEC: giusepperando@ordineavvocatiroma.org

AL MINISTERO DELLA DIFESA

- SEDE -

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

- SEDE -

OGGETTO: LUCIANO CARPITELLA C/ MINISTERO DELLA DIFESA + 1 (T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZI. 1 BIS, N.R.G. 3051/2021) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE, GIUSTA ORDINANZA EMESSA DAL T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. 1 BIS, ORD. 10 AGOSOTO 2021 N. 9358)

Il del sottoscritto **Avv. Giuseppe Rando Foro di Roma**, in qualità di difensore di fiducia del **Sig. Luciano Carpitella**, nato ad Erice (TP) l'08.01.1993 (C.F. CRP LCN 93A08 D423P), con il presente atto

PREMESSO CHE

- con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, il Sig. Luciano Carpitella ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia *“del provvedimento datato 14 gennaio 2021, con il quale il Sig. CARPITELLA, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020), veniva ritenuto non idoneo agli accertamenti psicofisici, in quanto riportava* [REDACTED]

[REDACTED]

Studio Legale
Avv. Giuseppe Rando

Patrocinante in Magistrature Superiori

Via Biscottai, n. 67 – 91100 Trapani – Tel. 0923/23523 – Fax 0923/593609

Via Luigi Rizzo, n. 81 – 00136 Roma – Tel. 06/98181260

Via Tanara, n. 43 – 43121 Parma – Cell. 388.0559072

Web – mail PEC: giusepperando@ordineavvocatiroma.org

██████████ - del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; - delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente; - dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de qua; - delle norme tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al D.M. 9/06/2014, richiamato dall'art. 10 del Bando di Concorso. degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" con riguardo alla ██████████

██████████; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" ██████████

██████████

██████████

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 6, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che

Studio Legale
Avv. Giuseppe Rando

Patrocinante in Magistrature Superiori

Via Biscottai, n. 67 – 91100 Trapani – Tel. 0923/23523 – Fax 0923/593609

Via Luigi Rizzo, n. 81 – 00136 Roma – Tel. 06/98181260

Via Tanara, n. 43 – 43121 Parma – Cell. 388.0559072

Web – mail PEC: giusepperando@ordineavvocatiroma.org

determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4", nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da "tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi";

- con ordinanza cautelare n. 4314 del 13.04. 2021, il Collegio ha disposto verificaione "intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di

[REDACTED]
[REDACTED], *in conclusione, se il medesimo sia idoneo o meno al concorso de quo, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello- viale Piero Gobetti n. 6, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti: a) la verificaione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione del presente Decreto; b) a seguito della verificaione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni; c) alla verificaione potrà partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente medico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio; d) le spese per la verificaione saranno poste a carico della parte soccombente";*

Studio Legale
Avv. Giuseppe Rando

Patrocinante in Magistrature Superiori

Via Biscottai, n. 67 – 91100 Trapani – Tel. 0923/23523 – Fax 0923/593609

Via Luigi Rizzo, n. 81 – 00136 Roma – Tel. 06/98181260

Via Tanara, n. 43 – 43121 Parma – Cell. 388.0559072

Web – mail PEC: giusepperando@ordineavvocatiroma.org

- la Commissione Sanitaria d'Appello, incaricata di verificare l'idoneità fisica del ricorrente al concorso, in data 13.05.2021, depositava la consulenza tecnica con la quale si affermava che *“esaminata la documentazione agli atti, valutata la [REDACTED] di Forza Armata eseguita in data odierna, rilevato che le conclusioni della medesima differiscono da quelle riportate nel verbale redatto dalla Commissione Medica del, Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Arma dei Carabinieri in data 14.01.2021, si ritiene di poter acclarare che il ricorrente è affetto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], compatibili con il proseguo dell'iter concorsuale”;*

- nelle more del procedimento, veniva pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso, sicchè il ricorrente predisponendo ricorso per motivi aggiunti, agendo, altresì, per l'annullamento *“della Graduatoria finale di merito, relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando Pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, emessa in Roma in data 27.03.2021 n. 164/11-2 CC di prot. 2019 e pubblicata in data 29.03.2021 unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”*, notificato in data 19.05.2021 anche ai controinteressati individuati nei Sigg.ri Federico Pennisi e Cascone Anna, oltre che alle parti già costituite in causa;

- all'udienza del 13.06.2021, il Tribunale, pertanto, prendeva atto dell'esito positivo della verifica e ammetteva alle prove successive il candidato Luciano Carpitella;

- con ordinanza del 10.08.2021 n. 9358, il Collegio *“considerato che la relazione medica, depositata in data 13.5.2021 in adempimento all'O.C.I. di questa Sezione n. 4314 del 13.4.2021, ha accertato che il ricorrente è idoneo a proseguire l'iter concorsuale; 2.Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa; Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria “de qua”;* Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami,

Studio Legale
Avv. Giuseppe Rando

Patrocinante in Magistrature Superiori

Via Biscottai, n. 67 – 91100 Trapani – Tel. 0923/23523 – Fax 0923/593609

Via Luigi Rizzo, n. 81 – 00136 Roma – Tel. 06/98181260

Via Tanara, n. 43 – 43121 Parma – Cell. 388.0559072

Web – mail PEC: giusepperando@ordineavvocatiroma.org

ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a; Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza; Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza; Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello: -di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati; -di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati; -di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati; 3. Considerato che il ricorrente, con l'atto per motivi aggiunti, ha chiesto di poter essere sottoposto alle prove selettive non ancora espletate; Ritenuto di poter accogliere la precitata istanza, disponendo che la P.A. dovrà sottoporre il ricorrente alle prove selettive non ancora espletate, con onere di depositare, successivamente, una nota, con cui si attesti il relativo esito nonché il punteggio attribuito in relazione a tutte le prove del concorso espletate ed il punteggio complessivamente spettante al candidato". Il Tribunale ha per gli esposti motivi disposto che il ricorrente integrasse il contraddittorio mediante la procedura per pubblici proclami, imponendo, altresì, alla P.A. di ammettere il ricorrente a sostenere le prove selettive non ancora espletate.

* * * * *

Tanto premesso, il sottoscritto **Avv. Giuseppe Rando**, nella qualità anzidetta

CHIEDE

in esecuzione della sopra indicata ordinanza collegiale, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito internet della Amministrazione resistente la pubblicazione

Studio Legale
Avv. Giuseppe Rando

Patrocinante in Magistrature Superiori

Via Biscottai, n. 67 – 91100 Trapani – Tel. 0923/23523 – Fax 0923/593609

Via Luigi Rizzo, n. 81 – 00136 Roma – Tel. 06/98181260

Via Tanara, n. 43 – 43121 Parma – Cell. 388.0559072

Web – mail PEC: giusepperando@ordineavvocatiroma.org

degli atti allegati alla presente così di seguito nominati: Ricorso introduttivo del giudizio; 2) Ricorso per motivi aggiunti; 3) Ordinanza collegiale n. 9358 del 10.08.2021; 4) Graduatoria finale.

Si resta in attesa di ricevere, nel più breve tempo possibile dall'avvenuta pubblicazione, il relativo attestato di avvenuto adempimento, il quale dovrà essere depositato a cura del ricorrente nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione a pena di decadenza, così come disposto nell'allegata ordinanza.

Roma li, 2 settembre 2021

Avv. Giuseppe Rando